



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 57 del 24 LUGLIO 2020

OGGETTO: Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico**

*Il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Infrastrutture,
Lavori Pubblici, Mobilità, previo controllo degli atti richiamati,
attesta la regolarità tecnica del presente atto.*

Ing. Domenico Pallaria

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l'emergenza ed in particolare l'Ordinanza n.9 del 16/03/2020, con la quale sono stati, tra l'altro, ridotti i servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea e l'Ordinanza n.46 del 27/05/2020, con la quale è stata rimodulata la percentuale di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

DATO ATTO del decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020 con cui il Presidente della Regione Calabria è nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

ALLA LUCE del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 rubricato come *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

CONSIDERATO, in particolare, che il suddetto DPCM:

-all'art. 1, comma 1 lettera ii) prevede che *“il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,*

anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori”;

-all’art. 3 lettera f) prevede che “le Aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata”;

-all’art. 8 comma 1 prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID- 19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'allegato 15;

PRESO ATTO che:

- con DPCM del 14 luglio 2020 sono state emanate le “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale” che ,tra l’altro, prevedono all’art. 1 comma 1*le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.*

CONSIDERATO, altresì, che:

-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 3 comma 1 ha fissato l’applicazione delle misure previste a tutto il 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto;

-il DPCM 17 maggio 2020, all’art. 11, ha fissato a tutto il 14 giugno 2020 l’efficacia delle disposizioni in esso contenute;

-i Report settimanali del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso; 3 - dal report di monitoraggio settimanale realizzato dal Settore 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, tutte le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell’andamento epidemiologico regionale;

RITENUTO NECESSARIO

-dare esecuzione al DPCM 11 giugno 2020, consentendo la ripresa di tutte le attività in esso previste, nel rispetto delle misure minime fissate nelle schede tecniche adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;

-ribadire la necessità per tutte le persone presenti sul territorio regionale di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio, atteso che la convivenza col virus, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi;

RILEVATO che è opportuno rimodulare ulteriormente i servizi erogati dalle Aziende del trasporto pubblico locale, già oggetto della disposizioni di cui alle Ordinanze nn. 9/2020 e 46/2020 e di

consentire la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, al fine di contemperare la necessità di assumere ogni misura di contenimento e gestione proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività e contestualmente offrire alla collettività i servizi adeguati a supporto delle attività già avviate;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018; **VISTA** la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 pubblicato nella GURI n.147 dell'11-6-2020 ed in particolare gli allegati dall'8 al 16, nonché il DPCM del 14 luglio 2020 ed in particolare l'allegato 2;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure di prevenzione. igiene e comportamentali già fissate dalle vigenti Ordinanze regionali e dalla normativa nazionale, nel territorio regionale sono adottate le seguenti misure;

1. Sono garantiti tutti i collegamenti sul territorio regionale attraverso il ripristino del 100% dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma per così come da programma di esercizio previsto per ciascuna società consortile;
2. per quanto riguarda il servizio ferroviario regionale: la programmazione dei servizi aumenta rispetto alla programmazione degli stessi attuata fino al 14 giugno 2020, con un valore incrementale fino al 100% dei servizi effettuati nel periodo pre-emergenza, al fine di soddisfare l'accessibilità e le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e dell'utenza con riferimento alle attività consentite dalle disposizioni vigenti;
3. la rimodulazione dell'offerta dei servizi ferroviari e automobilistici verrà costantemente monitorata durante il periodo di attuazione, allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda, anche attesa, e alle necessità di accessibilità dei diversi territori nonché di adeguare immediatamente la programmazione del servizio stesso in caso di necessità;
4. I servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario si svolgono, nel territorio della Regione Calabria, nel rispetto dell'allegato 1), le cui previsioni sostituiscono le disposizioni degli allegati 14 e 15 del DPCM dell'11 giugno 2020 per come sostituiti dall'allegato 2 del DPCM del 14 luglio 2020, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell'allegato 1) della presente ordinanza; l'applicazione della presente

disposizione non può comportare una riduzione dell'attuale offerta commerciale da parte dell'azienda di trasporto. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 1) è esercitata anche dal personale di bordo;

5. Le Società Consortili dovranno garantire interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
6. Con successivo provvedimento saranno disposte eventuali modifiche alle presenti misure di contenimento e gestione adeguata e proporzionata relativamente all'evolversi della situazione epidemiologica.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, quale notifica agli interessati ed ha validità fino a nuovo provvedimento.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI per la trasmissione ai Comuni.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

La Presidente

On. Avv. Jole Santelli

(f.to digitalmente)